



Circolare CNCL del 19 gennaio 2010 n° 1030

Publicato da: il Tue, 19 Jan 2010.

"Applicazioni dell'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007. "

Roma, 19 gennaio 2010

Prot. n. 00563/U/24

Circolare n. 1030

Oggetto: Applicazioni dell'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007.

In riferimento a quanto indicato in oggetto e tenuto conto dei numerosi quesiti sull'argomento, che giungono allo scrivente da parte di diversi Consigli Provinciali o da altri soggetti interessati, si è ritenuto opportuno specificare quanto di seguito riportato.

L'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n.12, modificata dal D.L. 15/02/2007, n.10

ed entrato in vigore in data 12 aprile 2007 con la Legge di conversione del 6 aprile 2007, n. 46

(G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) prevede che "coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio

della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al

relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". Pertanto, la data

limite per effettuare l'iscrizione all'Albo è il 12 aprile 2010.

Entro tale data, quindi, dovranno iscriversi tutti coloro che in possesso del solo

diploma di scuola secondaria di secondo grado erano già abilitati alla data di entrata in vigore

sopra riportata. A tale proposito, si precisa però che sono esclusi da questa limitazione tutti

coloro che sono stati ammessi agli esami di abilitazione essendo già in possesso di uno dei

titoli di studio validi dalla normativa attuale, indipendentemente che lo abbiano dichiarato o

meno; mentre rimangono esclusi i soggetti in possesso di diplomi di laurea non ricompresi nei

titoli di cui sopra.

Inoltre, sempre nello stesso art. 8 bis è previsto che: "I soggetti non in possesso dei titoli di

laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o

abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013." Questo significa che gli esami devono essere conclusi entro tale data (31-12-2013); pertanto, sono esclusi quelli che inizieranno a novembre del 2013. Di converso, la norma non prevede, per questi soggetti, alcun limite temporale per procedere all'iscrizione all'Albo, che potrà pertanto avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2013. Si precisa, inoltre, che tra detti soggetti rientrano quelli partecipanti agli esami di abilitazione in corso alla data di entrata in vigore della norma sopra indicata; la data attestante l'effettiva abilitazione alla professione è quella indicata sul certificato rilasciato dalla competente Direzione Regionale del Lavoro.

Per quanto riguarda, infine, i Consulenti del Lavoro, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, già iscritti con la vecchia normativa o che si iscriveranno con la nuova e che successivamente si sono cancellati o si cancelleranno dall'Albo, potranno reinscrivere senza alcuna limitazione poiché la nuova normativa, riguardante la professione di Consulente del Lavoro, non influisce su un titolo già acquisito, così come previsto dall'art. 40 della Legge 11 gennaio 1979, n.12.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
MEC/dt (Marina E. Calderone)
